ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA SACCO E VANZETTI"
via Sacco e Vanzetti 19, 71017 Torremaggiore (FG)

tel: 0882391312 - PEO: fgic88100r@istruzione.it - PEC: fgic88100r@pec.istruzione.it

Cod. F.E.: UFP1V0 - Codice IPA: icvsv - Cod. Mecc. fgic88100r – Cod. Fisc. 93073520715

I. C. - "VIA SACCO E VANZETTI"-TORREMAGGIORE
Prot. 0006944 del 26/10/2026
VII-4 (Uscita)

Al personale docente a tempo determinato

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato – A.S. 2026/2027 Informativa ai sensi della normativa vigente e del D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Premesso che le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Si forniscono indicazioni in merito alla fruizione delle ferie spettanti al personale docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027, alla luce della normativa vigente, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, e delle recenti disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali.

Il personale docente a tempo determinato è tenuto a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie spettanti durante il periodo di validità del contratto, compatibilmente con gli obblighi di servizio e con le attività istituzionali programmate.
Le ferie devono essere prioritariamente fruite nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, quali:
• vacanze natalizie;
• vacanze pasquali;
• ulteriori periodi di sospensione delle lezioni;
• eventuali ponti e altri giorni di sospensione delle attività didattiche.

Sono fatti salvi i giorni nei quali il personale è impegnato in scrutini, esami di Stato, attività valutative o in altre attività istituzionali incompatibili con la fruizione delle ferie.
Le ferie possono essere richieste anche durante il periodo di attività didattica, nel limite massimo di sei giornate lavorative, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012 e, in particolare, subordinatamente alla possibilità di sostituire il docente senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

- **<u>Docenti con contratto fino al 30 giugno</u>:**

Il personale docente con contratto fino al 30 giugno è tenuto a programmare la fruizione delle ferie durante il periodo di validità del contratto. Particolare attenzione dovrà essere prestata:

• ai periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico;
• al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
• alle giornate nelle quali sono previste attività collegiali, scrutini, esami o ulteriori obblighi di servizio.

In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

- **<u>Docenti con contratto fino al 31 agosto</u>:**

Il personale docente con contratto fino al 31 agosto è tenuto a programmare la fruizione delle ferie nel corso della durata del rapporto di lavoro, privilegiando:
• i periodi di sospensione delle lezioni;
• il periodo estivo;
• gli ulteriori periodi nei quali la fruizione delle ferie risulti compatibile con gli obblighi di servizio.
Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

- **<u>Supplenti brevi e saltuari</u>:**

Per il personale docente con contratto di supplenza breve e saltuaria le ferie maturano in proporzione al servizio prestato, secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e dalla normativa speciale vigente. Qualora la durata del rapporto non consenta la fruizione delle ferie maturate, l'eventuale trattamento economico sostitutivo sarà determinato dagli uffici competenti nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il personale docente è tenuto a collaborare alla corretta programmazione delle ferie e a presentare le relative richieste secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica. La richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo e dovrà tenere conto degli impegni di servizio già programmati. La mancata presentazione della richiesta non sarà considerata, di per sé e automaticamente, quale rinuncia al diritto alle ferie o al trattamento economico sostitutivo. Tuttavia, una volta che l'Istituzione scolastica abbia adempiuto agli obblighi di informazione e abbia posto concretamente il dipendente nella condizione di fruire delle ferie, l'eventuale mancata fruizione dovrà essere valutata alla luce della normativa vigente e delle specifiche circostanze del caso. In particolare, ove trovi applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 144/2026, l'eventuale esclusione del trattamento economico sostitutivo per ferie non fruite dovrà essere collegata a una scelta consapevole del lavoratore, della quale l'onere della prova grava sull'Amministrazione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico. Le istanze devono essere presentate su ARGO PERSONALE.

Si allega circolare Prot. n. 4539 del 30/06/2026 – Adattamento calendario scolastico A.S. 2026/2027.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Pinuccia Ametta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.L. 39/93)